

RACCOMANDATA



**Commissione Tributaria Regionale
dell'Umbria**

Sez. 6^a

Regione Umbria - Consiglio regionale



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0005378 del 02/12/2005
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/2/15

Prot. n. **3341**

RACCOMANDATA		ELNA CENTRALE ☐	
☐	PROTEZIONE	☐	PROTEZIONE E SOSTEGNO PROCESSI
☐	AMMINISTRAZIONE	☐	AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
☐	UFFICIO E LAVORO PAULA	☐	ORGANIZZAZIONE
☐	PARITARI	☐	LEGISLAZIONE E COMMISSIONI
☐	UFFICIO E LAVORO	☐	ACQUISIZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
☐	UFFICIO E LAVORO	☐	CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE
Perugia, 28/11/2005			
All'III ^o mo Sig. PRESIDENTE			
del CONSIGLIO REGIONALE			
DELL'UMBRIA			
-PERUGIA-			

OGGETTO: Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria-Perugia-
Ordinanza del 22/11/2005 – Questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Umbria del 22/11/2002, n. 23.- Appello R.G.A. 704/04.
Parti: Orlandi Gabriella contro Regione dell'Umbria.
Trasmissione atti alla Corte Costituzionale.

Si comunica alla S.V. III^o ma che la 6^a Sezione di questa Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha emesso ordinanza di cui in oggetto, che unisce in copia autentica, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

005378	02 DIC. 2005
5 /	2 / 2/15

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Enrico MENICONI)



ORDINANZA

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA

Sez. VI

Riunita con l'intervento dei signori:

Dott. Massimo Zanetti	Presidente
Dott. <u>ALFREDO QUARANTONI</u>	Giudice
Dott. <u>LETIZIA MAGNINI</u>	Giudice

Considerato in fatto

Con avviso di accertamento notificato in data 15.12.2003 la Regione dell'Umbria richiedeva alla sig. Gabriella Orlandi il pagamento della tassa di circolazione per l'anno 1999 relativa al veicolo di sua proprietà nonché quello della sanzione irrogata per l'omesso versamento.

Avverso l'avviso l'Orlandi proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con ricorso depositato il 29.12.2003, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo ai sensi dell'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953 (convertito in legge 28.2.1983 n. 53), comma 51, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 6.1.1986 n. 2 (convertito in legge 7.3.1986 n. 60).

La ricorrente dava atto che la Regione dell'Umbria, con propria legge (22.11.2002 n. 23, art. 3) aveva prorogato il termine di prescrizione triennale al 31.12.2003 ma osservava che tale legge era da ritenersi inefficace perché analoga alla legge adottata dalla Regione Campania e già dichiarata

incostituzionale per violazione dei poteri attribuiti alle Regioni in materia di tasse automobilistiche.

La Regione dell'Umbria costituendosi in giudizio chiedeva la reiezione del ricorso deducendo che la propria legge regionale non era stata oggetto di alcuna pronuncia di incostituzionalità e che, comunque, la proroga da essa disposta era stata – per così dire – ratificata dal legislatore statale con l'art. 2, comma 22, della legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004).

Con sentenza del 19.10.2004 la Commissione adita respingeva il ricorso argomentando che il legislatore statale, con l'art. 2, comma 22, della legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004) aveva sostanzialmente sanato le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Orlandi sollevando alcune questioni di natura processuale e riproponendo nel merito le argomentazioni già svolte in primo grado.

La Regione dell'Umbria si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Ritenuto in diritto

Poiché le questioni di natura processuale sollevate dall'appellante non appaiono, ad una prima delibazione, tali da precludere l'esame del merito e poiché i fatti nella loro materialità sono pacifici (non è contestato l'omesso versamento della tassa come, però, anche la mancanza di atti interruttivi della prescrizione triennale) è necessario affrontare il problema della legittimità costituzionale della legge della Regione dell'Umbria che ha disposto la

proroga del periodo entro il quale riscuotere le tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 al 31.12.2003 (art. 3 della legge 22.11.2002 n. 23) come pure quello della legge statale che l'ha - per così dire - ratificata (art. 2, comma 22, della legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004).

La ricorrente in realtà ha parlato di inefficacia della legge regionale perché di contenuto analogo a legge di altra regione già dichiarata incostituzionale e non ha sollevato formalmente una questione di legittimità costituzionale che, tuttavia, può essere sollevata d'ufficio da questa Commissione Tributaria Regionale e che viene con la presente ordinanza sollevata in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza è indiscussa dal momento che, essendo le circostanze di fatto pacifiche - come già ricordato sopra - l'accoglimento o meno dell'appello dipende esclusivamente dall'essere o meno immuni le norme citate da vizi di illegittimità costituzionale: se tali norme dovessero venire meno a seguito di una pronuncia di incostituzionalità, l'avviso di accertamento, notificato chiaramente oltre il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, dovrebbe essere annullato e dichiarata la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo.

Va osservato che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale permarrà anche nel caso in cui dovesse essere respinta la questione di legittimità costituzionale della legge statale dal momento che tale legge, entrata in vigore quando ormai era decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall' art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953 (convertito in legge 28.2.1983 n. 53), comma 51, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 6.1.1986 n. 2 (convertito in legge 7.3.1986 n. 60), non sembra avere efficacia

retroattiva, non essendo tale retroattività prevista espressamente e non essendo una conseguenza logicamente necessaria.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale citata trova conferma nella considerazione che la Corte Costituzionale ha già dichiarato la illegittimità, per contrasto con gli artt. 119, 2° comma, e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione, di disposizioni analoghe a quella in esame, contenute in leggi emanate da altre regioni (con sentenza n. 296 del 2003 quella degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5.8.2002 n. 20; con sentenza n. 297 del 2002 quella dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 9.8.2002 n. 18; con sentenza n. 311 del 2003 quella dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 15 del 2002), per la considerazione che la tassa di circolazione, (almeno relativamente all'anno 1999) rappresenta una tassa statale sebbene il gettito sia stato devoluto alle Regioni, cosicché queste non possono modificarla neanche relativamente ai termini di prescrizione.

Questa Commissione Tributaria condivide tali argomentazioni e, pertanto, ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 22.11.2002 n. 23, di contenuto analogo a quello delle norme già dichiarate incostituzionali.

Anche la legge statale che ha ratificato la legge regionale suddetta (art. 2, comma 22, della legge 24.12.2003 n. 350) appare viziata da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ed invero la norma, dichiarando espressamente di intervenire per consentire l'applicazione della tassa in conformità alle disposizioni legislative emanate dalle Regioni che le hanno emanate "in modo non conforme ai poteri ad essi

attribuiti in materia dalla normativa statale” determina una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti residenti in Regioni che hanno emanato disposizioni in contrasto con i poteri ad esse attribuiti in materia e soggetti residenti in altre Regioni, pure trattandosi – come già osservato – di tassa statale e non regionale.

Per le argomentazioni esposte questa Commissione Tributaria Regionale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 3 della legge della Regione Umbria del 22.11.2002 n. 23, per contrasto con gli artt. 119, secondo comma, 117, secondo comma lett. e) della Costituzione, e dell'art. 2, comma 22, della legge dello Stato 24.12.2003 n. 350, per contrasto con l'art. 3 della costituzione.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia - Sez. VI

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

solleva di ufficio perché rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 3 della legge della Regione Umbria del 22.11.2002 n. 23, per contrasto con gli artt. 119, secondo comma, 117, secondo comma lett. e) della Costituzione, e dell'art. 2, comma 22, della legge dello Stato 24.12.2003 n. 350 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

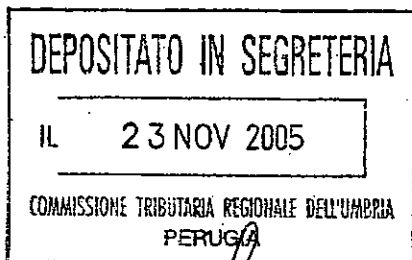
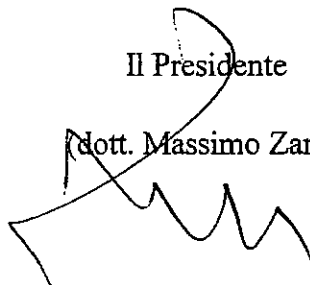
sospende il presente giudizio;

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente: dispone che, a cura della segreteria della Commissione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria.

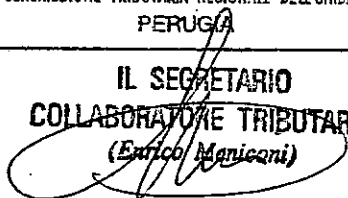
Perugia, 22.11.2005

Il Presidente

(dott. Massimo Zanetti)



IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Enrico Meniconi)



COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA
COPIA AUTENTICA IN
CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE

che si compone di n. 6
fogli per n. pagine
scritte compresa la presente.

Perugia, 22.11.2005

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Enrico Meniconi)

